

Sistemassociati

CIRCOLARE DI STUDIO

anno 2023



seguici su LinkedIn



[sistemassociati.it/blog](https://sistemassociati.it/blog)



[sistemassociati.it](https://sistemassociati.it)

# CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 28 DEL 21 LUGLIO 2023

## LA SETTIMANA IN BREVE

---

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

## LA SCHEDA INFORMATIVA

---

- **NOVITÀ MODELLO 770/2023**

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27.01.2023 è stato approvato il modello 770/2023, che i sostituti d'imposta devono utilizzare al fine di comunicare i dati non inclusi nelle Certificazioni Uniche. Il modello deve essere inviato all'Agenzia delle Entrate entro il 31.10.2023. Viene confermata la facoltà per i sostituti d'imposta di suddividere il modello 770 in massimo 3 invii.

Pagina 6

- **DETRAZIONE 50% DELL'IVA PER L'ACQUISTO CASE IN CLASSE A-B**

La "Legge di Bilancio 2023" ha reintrodotto la detrazione Irpef sull'IVA pagata per l'acquisto di unità immobiliari residenziali ad elevata efficienza energetica. In particolare, è prevista la detrazione del 50% dell'IVA dovuta sul corrispettivo di acquisto di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A o B, CEDUTE da Organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari o da imprese costruttrici. La detrazione spetta per gli acquisti effettuati entro il 31.12.2023, e va ripartita in 10 quote annuali.

Pagina 12

- **ELIMINAZIONE DEL SALARY CAP PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE**

Con la conversione in legge del "Decreto Lavoro" è stata modificata la disciplina del trattamento retributivo dei lavoratori degli Enti del Terzo Settore, incluse le Imprese Sociali. Prima di tale riforma, gli Enti del Terzo Settore non potevano corrispondere ai lavoratori, subordinati o autonomi, retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi. Tali limiti erano derogabili solo in presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle seguenti attività di interesse generale: interventi e prestazioni sanitarie, formazione universitaria e post-universitaria, ricerca scientifica di particolare interesse sociale. Il "Decreto Lavoro" ha abrogato il riferimento alle suddette attività, con la conseguenza che tutti gli ETS, qualunque sia l'attività di interesse generale esercitata, possono, in presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze, derogare al suddetto limite retributivo.

Pagina 17

---

## AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

---

- **SOCIAL BONUS ETS: I MODELLI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI RECUPERO E DI RENDICONTAZIONE**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha approvato la modulistica dedicata agli Enti del Terzo settore per proporre specifici progetti di recupero meritevoli di ricevere le erogazioni liberali rientranti nell'agevolazione fiscale conosciuta come "social bonus", nonché quella relativa alla rendicontazione delle spese sostenute dagli enti del Terzo settore con le risorse finanziarie acquisite mediante le erogazioni liberali a sostegno dei medesimi progetti. La misura è dunque finalizzata a sostenere l'attività di recupero di immobili pubblici inutilizzati e beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata da parte di enti del Terzo settore. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio la procedura che devono seguire gli enti del terzo settore per la presentazione di specifici progetti di recupero, meritevoli di ricevere le erogazioni liberali rientranti nel social bonus e le modalità di rendicontazione.

Pagina 21

## PRASSI DELLA SETTIMANA

---

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 29

## SCADENZARIO

---

- **SCADENZARIO DAL 21.07.2023 AL 04.08.2023**

Pagina 30

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

### **Fringe benefits 2023: check list per i datori di lavoro**

Il decreto Lavoro 48/2023, convertito in legge 85 2023 lo scorso 3 luglio, ha previsto **solo per il 2023 l'innalzamento** della soglia di valore dei beni e servizi in natura erogati dai datori di lavoro ai propri dipendenti (art 12 comma 2 del TUIR) **a 3000 euro annui, con esenzione fiscale** per ambo le parti grazie alla deroga al comma 3 dell'art 51 del TUIR.

La novità vale **solo per i dipendenti con figli** (naturali, adottati o affidati) e resta fermo per gli altri il consueto limite di 258, 27 euro così come si conferma l'imponibilità dell'intero valore di beni o servizi se viene superata la soglia prevista.

Gli **step operativi** sono i seguenti:

- ◆ **reperire i dati relativi ai familiari a carico del dipendente** (tenuto a fare richiesta). Va prestata attenzione in particolare al fatto **che i figli siano dichiarati come tali in dichiarazione dei redditi e in quale percentuale** (100 % o al 50% per l'altro genitore)
- ◆ **verifica per ciascun dipendente dei benefits già erogati nel corso del periodo di imposta** tenendo conto anche che nei 3000 euro vanno ricompresi gli importi per il pagamento di utenze domestiche.
- ◆ **I fringe benefits dal 2016 sono erogabili anche attraverso " documenti di legittimazione" in formato cartaceo o elettronico**, riportanti un valore nominale (circolare n. 28/E/2016 dell'Agenzia delle Entrate). Il momento dell'assoggettamento a contribuzione dei benefit erogati con voucher, è quello della percezione da parte del dipendente e non il momento in ne usufruisce.
- ◆ Va data **informazione alle rappresentanze sindacali sulle erogazioni prima che siano effettuate**.

### **Whistleblowing: le Linee Guida aggiornate**

ANAC ha deliberato e pubblicato le **Linee Guida aggiornate riguardanti le nuove misure sul Whistleblowing**, ovvero la tutela da garantire ai dipendenti autori di segnalazioni di violazioni e reati commessi da colleghi, superiori o utenti, nell'ambito lavorativo, previste dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019.

Giova ricordare che le norme:

- ◆ **sono entrate in vigore il 15 luglio** per i datori di lavoro del settore pubblico e per quelli del settore privato con una media di dipendenti nel 2022 superiore a 249.
- ◆ **entrano in vigore il 17 dicembre per i datori di lavoro del settore privato che abbiano impiegato, nell'ultimo anno solare, fino a 249 dipendenti** e per gli enti che hanno adottato un modello organizzativo "231", a prescindere dal numero di dipendenti (già soggetti alla normativa precedente).

Le linee guida ANAC **forniscono in particolare le indicazioni** per:

- ◆ la presentazione e gestione operativa delle segnalazioni da parte dei soggetti tutelati all'ANAC ("esterne")

- ◆ i principi cui gli enti devono fare riferimento per la predisposizione dei propri modelli organizzativi interni
- ◆ il conteggio dei dipendenti

e sono disponibili in due versioni:

- ◆ [una versione con approfondimenti dottrinari e allegati](#)
- ◆ [una versione più breve e schematica](#)

Entrambe sono ricche di esemplificazioni e casi pratici.

Il nuovo [Regolamento ANAC sul whistleblowing](#) invece si occupa in particolare della gestione delle segnalazioni esterne (ovvero quelle presentate ad ANAC) e delle sanzioni applicabili in materia dall'ANAC.

### **Rischio caldo: possibile cassa integrazione**

Anche quest'anno vista l'ondata di calore estremo che sta interessando la nostra penisola, l'Ispettorato del lavoro è intervenuto con una [Nota n. 5056 del 13 luglio 2023 per riepilogare le principali indicazioni per la tutela della salute dei lavoratori](#), sia per i datori di lavoro che per gli ispettori.

La Nota 5056 ricorda la possibilità per i datori di lavoro di richiedere all'INPS le prestazioni di integrazione salariale. Le istruzioni più recenti sono state fornite nel [messaggio INPS n. 2999/2022](#). La causale del meteo avverso comprende infatti anche le temperature oltre i 35 gradi, ovvero temperature al di sotto dei 35 gradi centigradi con tassi di umidità oltre il 70% .

Qui [il facsimile CIGO per meteo avverso](#) da inviare con la relazione tecnica.

### **Codice appalti: obbligo di indicazione del CCNL**

Dal 1° luglio è operativo **il nuovo codice degli appalti**, contenuto nel [decreto legislativo 36 2023](#), pubblicato in Gazzetta il 31 marzo 2023. Una delle principali novità operative per le stazioni appaltanti è l'obbligo di indicare il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto.

Va sottolineato comunque che gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

In questo caso le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

Per individuare il CCNL applicabile si può fare riferimento all'[archivio del CNEL](#) dove sono raggruppati per settore tutti i contratti collettivi attivi

### **Ritardo pagamenti transazioni commerciali: il tasso valido dal 1° luglio**

Publicato in GU n 165 del 17 luglio un comunicato del MEF con il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

Ai sensi dell'art 5 del Dlgs n 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 192/2012, per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2023 il tasso di riferimento è pari al 4 per cento.

### **Superbonus ruderi e diruti: le regole per la detrazione**

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le sue guide utili alla predisposizione della Dichiarazione dei Redditi 2023 anno di imposta 2022. Tra i chiarimenti, vengono fornite precisazioni per la **spettanza dell'agevolazione Superbonus in capo a edifici classificati i come "Ruderi e diruti"**.

La guida sottolinea che, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021, **la detrazione da superbonus spetta**, a determinate condizioni, anche con **riferimento ad interventi effettuati su "edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi"**.

Il rilascio del titolo edilizio per "intervento di ristrutturazione edilizia", di cui all' art.3, comma 1, lett. d), del TUE, presuppone che sia stata accertata la preesistenza dell'edificio sulla base di documenti certi.

*Concludiamo informando che il Dipartimento per lo sport ha **attivato** una **Piattaforma per gli enti sportivi** che vogliono **partecipare a bandi e avvisi relativi alle agevolazioni** del settore, raggiungibile al seguente link: <https://avvisibandi.sport.governo.it/> e offre una guida per registrazione/login e profilazione ente.*

## INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

**Loro Sedi****OGGETTO: NOVITÀ MODELLO 770/2023**

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27.01.2023 è stato approvato il **modello 770/2023**, che i **sostituti d'imposta** devono utilizzare al fine di **comunicare i dati non inclusi nelle Certificazioni Uniche**. Il modello deve essere **inviato** all'Agenzia delle Entrate **entro il 31.10.2023**. Viene **confermata** la **facoltà** per i sostituti d'imposta di **suddividere** il modello 770 in **massimo 3 invii**.

<b>NOVITÀ MODELLO 770/2023</b>						
<b>PREMESSA</b>	<p>Il <b>modello 770/2023</b> deve essere utilizzato dai <b>sostituti d'imposta</b>, comprese le Amministrazioni dello Stato, per <b>comunicare</b> in via telematica all'Agenzia delle Entrate:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">i <b>dati fiscali</b> relativi alle <b>ritenute</b> operate nell'<b>anno 2022</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">i relativi <b>versamenti</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">le eventuali <b>compensazioni</b> effettuate</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">il riepilogo dei <b>crediti</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">gli <b>altri dati contributivi</b> ed <b>assicurativi</b> richiesti</td> </tr> </table> <p>La <b>presentazione</b> del modello deve avvenire <b>entro il 31.10.2023</b>.</p>	i <b>dati fiscali</b> relativi alle <b>ritenute</b> operate nell' <b>anno 2022</b>	i relativi <b>versamenti</b>	le eventuali <b>compensazioni</b> effettuate	il riepilogo dei <b>crediti</b>	gli <b>altri dati contributivi</b> ed <b>assicurativi</b> richiesti
i <b>dati fiscali</b> relativi alle <b>ritenute</b> operate nell' <b>anno 2022</b>						
i relativi <b>versamenti</b>						
le eventuali <b>compensazioni</b> effettuate						
il riepilogo dei <b>crediti</b>						
gli <b>altri dati contributivi</b> ed <b>assicurativi</b> richiesti						
<b>COMPOSIZIONE DEL MODELLO</b>	<p>In particolare, il modello viene utilizzato per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate le <b>ritenute operate</b> su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ redditi di <b>lavoro dipendente</b> e assimilati;</li> <li>◆ redditi di <b>lavoro autonomo, provvigioni</b> e <b>redditi diversi</b>;</li> <li>◆ <b>dividendi, proventi</b> e <b>redditi di capitale</b>, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a <b>bonifici</b> disposti per il <b>recupero del patrimonio edilizio</b> e per interventi di <b>risparmio energetico</b><sup>1</sup>;</li> <li>◆ <b>locazioni brevi</b> inserite all'interno della Certificazione unica<sup>2</sup>;</li> <li>◆ somme liquidate a seguito di <b>pignoramento presso terzi</b><sup>3</sup>;</li> <li>◆ somme liquidate a titolo di <b>indennità di esproprio</b>;</li> <li>◆ somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di <b>procedimenti espropriativi</b>, nonché di <b>somme</b> comunque <b>dovute</b> per effetto di <b>acquisizioni coattive</b> conseguenti ad occupazioni <b>d'urgenza</b>.</li> </ul> <p>L'<b>invio</b> del modello 770 è <b>possibile</b> a condizione che il <b>sostituto</b> abbia</p>					

<sup>1</sup> art. 25 D.L. 78/2010.

<sup>2</sup> art. 4 D.L. 50/2017.

<sup>3</sup> art. 21, comma 15 della Legge 449/1997.

trasmesso la **Certificazione unica** e, se richiesta, la Certificazione degli utili (CUPE)<sup>4</sup>.

Il modello, oltre che dal **frontespizio**, è **composto** dai seguenti **prospetti**:

QUADRO	CONTENUTO
SF	<b>redditi di capitale</b> , compensi per <b>avviamento commerciale</b> , <b>contributi degli enti pubblici e privati</b> , e <b>redditi di capitale non imponibili</b> o imponibili in <b>misura ridotta</b> , imputabili a <b>soggetti non residenti</b>
SG	somme derivanti da <b>riscatto di assicurazione sulla vita</b> e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di <b>assicurazione sulla vita</b> o di <b>capitalizzazione</b> nonché <b>rendimenti delle prestazioni pensionistiche</b> erogate in forma periodica e delle <b>rendite vitalizie</b> con funzione previdenziale
SH	<b>redditi di capitale</b> , <b>premi e vincite</b> , proventi delle accettazioni bancarie, nonché proventi derivanti da <b>depositi a garanzia di finanziamenti</b>
SI	<b>riepilogo degli utili</b> e dei proventi equiparati pagati nell'anno <b>2022</b>
SK	comunicazione degli <b>utili</b> ed altri proventi equiparati corrisposti da <b>soggetti residenti e non residenti</b>
SL	<b>proventi</b> derivanti dalla partecipazione a <b>Oicr</b> (Organismi di investimento collettivo del risparmio) di <b>diritto italiano ed estero</b> soggetti a ritenuta a titolo d'acconto
SM	proventi derivanti dalla partecipazione a <b>Oicr</b> di <b>diritto italiano ed estero</b> soggetti a ritenuta a titolo d'imposta
SO	<b>comunicazioni</b> che vanno effettuate <sup>5</sup> dagli <b>intermediari</b> e dagli altri soggetti che intervengono in <b>operazioni</b> che possono generare <b>plusvalenze</b> <sup>6</sup> e segnalazione da parte delle <b>società fiduciarie</b> dei dati utili alla liquidazione dell' <b>IVIE</b> per i soggetti da essi rappresentati
SP	ritenute sui <b>titoli atipici</b>
SQ	dati dei versamenti dell' <b>imposta sostitutiva</b> applicata sui proventi dei <b>titoli obbligazionari</b> <sup>7</sup> , e di quella applicata sugli utili derivanti dalle <b>azioni</b> e dai <b>titoli</b> simili immessi nel sistema del deposito accentrato gestito dalla <b>Monte titoli S.p.a.</b>
SS	<b>dati riassuntivi</b> di quelli riportati nei <b>diversi quadri</b> del modello di dichiarazione
DI	relativo all' <b>eventuale credito</b> derivante dal maggiore credito risultante dalle <b>dichiarazioni</b> oggetto di <b>integrazione a favore</b>
ST	concernente le <b>ritenute operate</b> , le <b>trattenute</b> per assistenza fiscale, le <b>imposte sostitutive</b> effettuate, nonché dei <b>versamenti</b> relativi alle

<sup>4</sup> nei diversi termini previsti dall'art. 4 del D.P.R. 322/1998.

<sup>5</sup> ai sensi degli artt. 6, comma 2 e 10, comma 1 del D.lgs. 461/1997.

<sup>6</sup> di cui all'art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies) del Tuir.

<sup>7</sup> di cui al D.lgs. 239/1996.

		ritenute e imposte sostitutive sopra indicate
	<b>SV</b>	relativo alle <b>trattenute</b> di <b>addizionali comunali</b> all'IRPEF e alle trattenute per assistenza fiscale, nonché i relativi versamenti
	<b>SX</b>	riepilogo dei <b>crediti</b> e delle <b>compensazioni</b> <sup>8</sup>
	<b>SY</b>	dati relativi alle somme liquidate a seguito di <b>procedure di pignoramento presso terzi</b> e dati relativi alle ritenute operate di cui all'art. <a href="#">25</a> , <a href="#">D.L. 78/2010</a> . Vanno qui indicate anche le somme corrisposte a quei <b>soggetti esteri privi di un codice fiscale</b>
<b>SUDDIVISIONE</b>	<p>È data facoltà ai sostituti d'imposta di <b>suddividere il modello 770</b> inviando, oltre al frontespizio, i <b>quadri ST, SV, SX</b> relativi alle ritenute operate su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ redditi di lavoro dipendente e assimilati;</li> <li>◆ redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;</li> <li>◆ dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico<sup>9</sup>, già presenti nel quadro SY;</li> <li>◆ locazioni brevi inserite all'interno della CU<sup>10</sup>;</li> <li>◆ somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza.</li> </ul> <p> Tale facoltà è <b>riconosciuta</b> sempreché siano state <b>trasmesse</b> nei termini<sup>11</sup>, sia le CU per il <b>lavoro dipendente</b> ed assimilato, sia quelle con i dati relativi al <b>lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi</b> e sia, qualora richiesto, il modello <b>CUPE</b> per la certificazione degli utili.</p>	
<b>SOGGETTI OBBLIGATI A PRESENTARE IL MOD. 770</b>	<p>Sono <b>tenuti a presentare</b> il modello 770/2023:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>i <b>soggetti</b> che nel <b>2022</b> hanno <b>corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi</b> di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari, ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi</p> </div> <p>coloro che hanno <b>corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte</b><sup>12</sup></p> <p>Nello specifico tali soggetti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le <b>società di capitali</b> (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) <b>residenti</b> nel</li> </ul>	

<sup>8</sup> effettuate ai sensi del D.P.R. 445/1997 e dell'art. 17 del D.lgs. 241/1997.

<sup>9</sup> art. 25 del D.L. 78/2010.

<sup>10</sup> art. 4 del D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla Legge 96/2017.

<sup>11</sup> previsti dall'art. 4 del D.P.R. 322/1998.

<sup>12</sup> ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29 del D.P.R. 600/1973 e 33, comma 4 del D.P.R. 42/1988.

territorio dello Stato, così come gli **enti commerciali equiparati** alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) **residenti** nel territorio dello Stato;

- ◆ gli **enti non commerciali** (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) **residenti** nel territorio dello Stato;
- ◆ le **associazioni non riconosciute**, i **consorzi**, le **aziende speciali**<sup>13</sup>, e le **altre organizzazioni** non appartenenti ad altri soggetti;
- ◆ le **società e gli enti di ogni tipo**, con o senza personalità giuridica, **non residenti** nel territorio dello Stato;
- ◆ i **Trust**;
- ◆ i **condomini**;
- ◆ le **società di persone** (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) **residenti** nel territorio dello Stato;
- ◆ le **società di armamento residenti** nel territorio dello Stato;
- ◆ le **società di fatto o irregolari residenti** nel territorio dello Stato;
- ◆ le **società o le associazioni** senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'**esercizio in forma associata di arti e professioni residenti** nel territorio dello Stato;
- ◆ le **aziende coniugali**, se l'attività è esercitata in società fra **coniugi residenti** nel territorio dello Stato;
- ◆ i gruppi europei d'interesse economico (**GEIE**);
- ◆ le **persone fisiche** che esercitano **imprese commerciali** o imprese **agricole**;
- ◆ le **persone fisiche** che esercitano **arti e professioni**;
- ◆ le **amministrazioni dello Stato**, comprese quelle con ordinamento autonomo<sup>14</sup>;
- ◆ i **curatori fallimentari**, i **commissari liquidatori**, gli eredi che non proseguono l'attività **del** sostituto d'imposta estinto.

Si ricorda che sono in ogni caso **tenuti alla presentazione** del modello 770/2023 i seguenti soggetti i quali:

- ◆ hanno applicato nel **2022** l'**imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari**<sup>15</sup>;
- ◆ hanno applicato nel **2022** l'**imposta sostitutiva sui dividendi**<sup>16</sup>;
- ◆ hanno applicato nel **2022** l'**imposta sostitutiva sulle plusvalenze**<sup>17</sup>, nonché quella sul risultato maturato delle **gestioni individuali di portafoglio**<sup>18</sup>, limitatamente ai **soggetti diversi** da quelli soggetti a IRES e residenti<sup>19</sup>;

<sup>13</sup> istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della Legge 142/1990.

<sup>14</sup> le quali operano le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 600/73.

<sup>15</sup> di cui al D.lgs. 239/1996.

<sup>16</sup> ai sensi dell'art. 27-ter del D.P.R. 600/1973.

<sup>17</sup> di cui all'art. 6 del D.lgs. 461/1997.

<sup>18</sup> art. 7 dello stesso decreto

<sup>19</sup> indicati nell'art. 73, comma 1, lettere a) e d), del Tuir.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ sono tenuti agli <b>obblighi di comunicazione</b> per la citata imposta sostitutiva sulle plusvalenze<sup>20</sup>;</li> <li>◆ sono tenuti <b>all'obbligo di comunicazione degli utili pagati nel 2022</b>;</li> <li>◆ sono <b>rappresentanti fiscali di soggetto non residente</b>.</li> </ul> <p> Qualora i soggetti sopra indicati siano tenuti alla <b>presentazione delle comunicazioni</b> per conto di <b>enti e società non residenti</b> in quanto <b>rappresentanti fiscali</b><sup>21</sup>, ovvero siano tenuti alle <b>comunicazioni per conto di intermediari non residenti</b><sup>22</sup>, essi presentano, nell'ambito del medesimo 770/2023, i <b>relativi quadri separatamente</b> da quelli concernenti la <b>ritenuta o l'imposta sostitutiva versata</b> e dalle <b>comunicazioni</b> dovute con riferimento alla propria <b>attività di intermediari</b>.</p>														
<b>NOVITÀ</b>	<p>Tra le <b>novità</b> del modello si evidenzia quanto segue:</p> <table border="1" data-bbox="411 763 1423 1863"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">QUADRO</th> <th style="text-align: center;">DESCRIZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione</b></td> <td>Nelle istruzioni viene precisato che, oltre ai curatori fallimentari, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. 14/2019<sup>23</sup> vi rientrano anche i nuovi "curatori della liquidazione giudiziale"</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Operazioni societarie straordinarie con estinzione del soggetto preesistente</b></td> <td>Nei casi in cui non vi è prosecuzione dell'attività vi rientrano anche le liquidazioni giudiziali: conseguentemente, in tali ipotesi, la dichiarazione deve essere presentata dal curatore della liquidazione giudiziale</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>SO - comunicazioni e segnalazioni</b></td> <td>Inserita la "Sezione III - dati relativi ai partecipanti a piani di risparmio a lungo termine (PIR)"</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>DI - dichiarazione integrativa</b></td> <td>Per l'individuazione del credito da riportare nella colonna 2 è stato inserito il nuovo codice "Q" riferibile al "Credito trattamento integrativo", il cui importo è da riportare nel quadro SX, sezione SX49, colonna 7, e risulta quindi utilizzabile in compensazione con modello F24 dal 01.01.2023 con codice tributo 1701, ovvero 170E</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>ST - ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale ed imposte sostitutive</b></td> <td>Per la compilazione del punto 10 "note" è stato eliminato il codice "Q" che era riferito "alla ripresa dei versamenti legati agli eventi sismici 2009" e sono stati istituiti tre nuovi codici (1, 2, 3)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>SV - trattenute di</b></td> <td>Per la compilazione del punto 10 "note", anche per tale</td> </tr> </tbody> </table>	QUADRO	DESCRIZIONE	<b>Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione</b>	Nelle istruzioni viene precisato che, oltre ai curatori fallimentari, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. 14/2019 <sup>23</sup> vi rientrano anche i nuovi "curatori della liquidazione giudiziale"	<b>Operazioni societarie straordinarie con estinzione del soggetto preesistente</b>	Nei casi in cui non vi è prosecuzione dell'attività vi rientrano anche le liquidazioni giudiziali: conseguentemente, in tali ipotesi, la dichiarazione deve essere presentata dal curatore della liquidazione giudiziale	<b>SO - comunicazioni e segnalazioni</b>	Inserita la "Sezione III - dati relativi ai partecipanti a piani di risparmio a lungo termine (PIR)"	<b>DI - dichiarazione integrativa</b>	Per l'individuazione del credito da riportare nella colonna 2 è stato inserito il nuovo codice "Q" riferibile al "Credito trattamento integrativo", il cui importo è da riportare nel quadro SX, sezione SX49, colonna 7, e risulta quindi utilizzabile in compensazione con modello F24 dal 01.01.2023 con codice tributo 1701, ovvero 170E	<b>ST - ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale ed imposte sostitutive</b>	Per la compilazione del punto 10 "note" è stato eliminato il codice "Q" che era riferito "alla ripresa dei versamenti legati agli eventi sismici 2009" e sono stati istituiti tre nuovi codici (1, 2, 3)	<b>SV - trattenute di</b>	Per la compilazione del punto 10 "note", anche per tale
QUADRO	DESCRIZIONE														
<b>Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione</b>	Nelle istruzioni viene precisato che, oltre ai curatori fallimentari, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. 14/2019 <sup>23</sup> vi rientrano anche i nuovi "curatori della liquidazione giudiziale"														
<b>Operazioni societarie straordinarie con estinzione del soggetto preesistente</b>	Nei casi in cui non vi è prosecuzione dell'attività vi rientrano anche le liquidazioni giudiziali: conseguentemente, in tali ipotesi, la dichiarazione deve essere presentata dal curatore della liquidazione giudiziale														
<b>SO - comunicazioni e segnalazioni</b>	Inserita la "Sezione III - dati relativi ai partecipanti a piani di risparmio a lungo termine (PIR)"														
<b>DI - dichiarazione integrativa</b>	Per l'individuazione del credito da riportare nella colonna 2 è stato inserito il nuovo codice "Q" riferibile al "Credito trattamento integrativo", il cui importo è da riportare nel quadro SX, sezione SX49, colonna 7, e risulta quindi utilizzabile in compensazione con modello F24 dal 01.01.2023 con codice tributo 1701, ovvero 170E														
<b>ST - ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale ed imposte sostitutive</b>	Per la compilazione del punto 10 "note" è stato eliminato il codice "Q" che era riferito "alla ripresa dei versamenti legati agli eventi sismici 2009" e sono stati istituiti tre nuovi codici (1, 2, 3)														
<b>SV - trattenute di</b>	Per la compilazione del punto 10 "note", anche per tale														

<sup>20</sup> di cui all'art. 6, commi 2 e 10 del D.lgs. 461/1997.

<sup>21</sup> ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.lgs. 239/1996, dell'art. 26-quinquies, commi 2 e 6-bis e dell'art. 27-ter, comma 8 del D.P.R. n. 600/1973, dell'art. 7, comma 2-ter del D.L. 351/2001, dell'art. 10-ter, comma 2-ter della Legge 77/1983, e dell'art. 1, comma 134 della Legge 296/2006.

<sup>22</sup> per gli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 2 del D.lgs. 461/1997.

<sup>23</sup> nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

	<b>addizionali comunali all'Irpef</b>	quadro è stato eliminato il codice "Q" riferito "alla ripresa dei versamenti eventi sismici 2009" e sono stati istituiti tre nuovi codici numerici (1, 2 e 3)
	<b>SX - riepilogo delle compensazioni</b>	Si evidenzia che al Rigo SX49 - " <i>trattamento integrativo</i> ", per la compilazione della colonna 7 - credito residuo, quest'anno viene precisato che la somma da riportare in detto campo è comprensiva dell'eventuale importo dichiarato nel quadro DI con la nota Q <sup>24</sup>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,  
Distinti saluti

---

<sup>24</sup> vedere novità quadro DI.

## INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti  
**Loro Sedi**

**OGGETTO: DETRAZIONE 50% DELL'IVA PER L'ACQUISTO CASE IN CLASSE A-B**

La "Legge di Bilancio 2023"<sup>25</sup> ha **reintrodotto** la **detrazione Irpef sull'IVA** pagata per l'**acquisto di unità immobiliari residenziali ad elevata efficienza energetica**. In particolare, è prevista la **detrazione del 50%** dell'IVA dovuta sul corrispettivo di acquisto di unità immobiliari **residenziali**, di **classe energetica A o B**, cedute da Organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari o da imprese costruttrici.

La detrazione:

- ◆ spetta per gli acquisti **effettuati entro il 31.12.2023**, e
- ◆ va **ripartita in 10 quote annuali**.

Si riepilogano di seguito le principali novità.

<b>DETRAZIONE 50% DELL'IVA PER L'ACQUISTO CASE IN CLASSE A-B</b>					
<b>LA NUOVA DETRAZIONE</b>	<p>In generale, le imposte sugli immobili a destinazione residenziale variano in funzione della <b>condizione del soggetto venditore</b>; in caso di <b>immobile venduto da impresa costruttrice</b> in regime IVA (nei casi in cui il cedente abbia optato per l'imponibilità) si applica <b>l'Iva con aliquota</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ al 4% in caso di immobile destinato ad abitazione principale (non di "lusso")</li> <li>◆ al 10% negli altri casi (22% se immobile appartenente alle categorie A/1, A/8, A/9).</li> </ul>				
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">Tassazione in caso di <b>agevolazione prima casa</b></td> <td>L'Iva si applica nella misura del 4% sul corrispettivo effettivo</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">Tassazione in <b>assenza di agevolazione prima casa</b></td> <td> <p>La cessione di un immobile abitativo "NO prima casa" sconta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ l'Iva nella misura del 10%, ovvero;</li> <li>◆ l'Iva nella misura del 22% in caso di immobili c.d. "di lusso", ossia quelli accatastati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)</li> </ul> </td> </tr> </table>	Tassazione in caso di <b>agevolazione prima casa</b>	L'Iva si applica nella misura del 4% sul corrispettivo effettivo	Tassazione in <b>assenza di agevolazione prima casa</b>	<p>La cessione di un immobile abitativo "NO prima casa" sconta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ l'Iva nella misura del 10%, ovvero;</li> <li>◆ l'Iva nella misura del 22% in caso di immobili c.d. "di lusso", ossia quelli accatastati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)</li> </ul>
	Tassazione in caso di <b>agevolazione prima casa</b>	L'Iva si applica nella misura del 4% sul corrispettivo effettivo			
Tassazione in <b>assenza di agevolazione prima casa</b>	<p>La cessione di un immobile abitativo "NO prima casa" sconta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ l'Iva nella misura del 10%, ovvero;</li> <li>◆ l'Iva nella misura del 22% in caso di immobili c.d. "di lusso", ossia quelli accatastati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)</li> </ul>				
<p>Dunque, <b>la nuova disposizione prevede una detrazione:</b></p>					

<sup>25</sup> Art. 1 comma 76 della Legge 197/2022. L'agevolazione in esame non è nuova. In passato, art.1 co.56 L. 208/2015, era stata prevista la stessa agevolazione per gli acquisti anni 2016 e 2017. Per tale agevolazione non vi sono state mai proroghe e ora, la legge di Bilancio 2023 la ripropone con lo stesso identico testo. Per tale motivo, per l'attuale normativa, sono ancora validi i precedenti orientamenti di prassi forniti dalle Entrate ([circolari n. 12/E del 08.04.2016](#); [n. 20/E del 18.05.2016](#); [n. 7/E del 27.04.2018](#); [n. 24/E del 07.07.2022](#)).

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>dall'imposta lorda</b>, fino alla concorrenza del suo ammontare, <b>del 50% dell'importo</b> corrisposto per il pagamento <b>dell'imposta sul valore aggiunto</b>,</li> <li>◆ per gli <b>acquisti di unità immobiliari a destinazione residenziale</b>, di <b>classe energetica A o B effettuati entro il 31.12.2023</b>,</li> <li>◆ <b>da ripartire in 10 quote annuali</b>.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>BENEFICIARI</b></p>	<p>I beneficiari dell'agevolazione in esame sono i <b>soggetti passivi Irpef (privati)</b>.  <b>Sono</b> conseguentemente <b>esclusi</b> dall'agevolazione in questione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le società di capitali, poiché assoggettate ad Ires;</li> <li>◆ gli enti non commerciali i quali, sebbene assoggettati ad Ires, determinano il reddito complessivo con modalità pressoché analoghe (anche se non completamente coincidenti) ad una persona fisica.</li> </ul> <p> Ai fini della <b>applicabilità</b> dell'agevolazione è <b>necessario</b>, peraltro, che <b>colui che ha acquistato</b> l'immobile abbia anche <b>sostenuto la spesa dell'IVA</b>: nessuna agevolazione compete, infatti, se colui che ha acquistato il fabbricato non coincide con il soggetto che ha provveduto al pagamento dell'IVA.</p>
<p style="text-align: center;"><b>CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE</b></p>	<p>Per usufruire dell'agevolazione, <b>l'unità immobiliare</b> deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ conseguire <b>prestazioni energetiche di classe A o B</b>;</li> <li>◆ essere a <b>destinazione residenziale</b>.</li> </ul> <p>La disposizione non pone alcuna ulteriore condizione, pertanto, la detrazione <b>spetta</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ non solo per <b>l'acquisto dell'unità immobiliare "prima casa"</b></li> <li>◆ ma anche per l'acquisto della "<b>seconda casa</b>",</li> <li>◆ <b>nonché per quella da investimento</b> (da locare a terzi).</li> </ul> <p>Inoltre, non assume rilevanza lo "status" dell'unità immobiliare<sup>26</sup>, la quale <b>può essere "di lusso" o "non di lusso"</b>.</p> <p>Si tratta quindi di <b>tutte le unità immobiliari</b> appartenenti alla <b>categoria catastale A</b>, ad <b>esclusione</b> degli immobili aventi categoria catastale <b>A/10 (uffici)</b>.</p> <p> <b>L'agevolazione</b> si <b>estende</b> anche alle <b>pertinenze</b>, a <b>condizione</b> che siano <b>acquistate congiuntamente</b> con l'abitazione e nell'atto sia data "<b>evidenza del vincolo pertinenziale</b>".</p> <p>Per quanto riguarda la <b>classe energetica dell'edificio</b>, questa è desumibile dall'attestato di prestazione energetica (<b>APE</b>) obbligatorio per tutti gli immobili oggetto di locazione/vendita. Tale documento deve riportare necessariamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ gli indici di prestazione energetica dell'involucro</li> <li>◆ l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio o dell'unità immobiliare</li> </ul>

<sup>26</sup> Come ribadito dall'Agenzia nella Circolare n. 7/E/2017.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ la classe energetica corrispondente.</li> </ul>											
<b>CARATTERISTICHE DELL'IMPRESA CEDENTE</b>	<p>L'unità immobiliare <b>deve essere</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>nuova</b>;</li> <li>◆ <b>acquistata direttamente dall'impresa costruttrice</b> in quanto (verosimilmente) soggetta ad IVA.</li> </ul> <p>Si deve intendere come <b>nuovo</b><sup>27</sup> l'<b>immobile venduto dall'impresa costruttrice</b> del medesimo <b>senza</b> che sia intervenuto un <b>acquisto intermedio</b>.</p> <p>La detrazione in esame spetta <b>anche</b> per l'<b>acquisto</b> di un <b>appartamento</b> che l'impresa costruttrice cedente aveva <b>precedentemente concesso in locazione</b><sup>28</sup>.</p> <p> La <b>detrazione non spetta</b> invece per l'<b>immobile acquisito tramite un contratto di appalto di costruzione</b> dello stesso (e non attraverso un atto di compravendita)<sup>29</sup>.</p> <p>L'agevolazione spetta anche per l'<b>acquisto effettuato dall'impresa di ripristino o ristrutturatrice</b><sup>30</sup>. Infatti, il riferimento all'<b>impresa "costruttrice"</b> va inteso "<i>nel senso ampio di «impresa che applica l'iva all'atto del trasferimento»</i>", di conseguenza può essere fruita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>non solo</b> per l'<b>acquisto</b> dell'<b>immobile</b> dall'impresa che lo ha realizzato;</li> <li>◆ ma anche dall'impresa che ha effettuato un <b>intervento tra quelli sopra richiamati, ossia dalle imprese "di ripristino" o "ristrutturatrici"</b>.</li> </ul>											
<b>IMPONIBILITÀ PER OBBLIGO O PER OPZIONE DELL'ACQUISTO</b>	<p>Per l'operatività della detrazione di cui trattasi è <b>necessario l'addebito dell'IVA in rivalsa</b> (per obbligo o per opzione) da parte dell'<b>impresa di costruzione</b> (o di "ripristino" o di "ristrutturazione") cedente il fabbricato.</p> <p>A questo proposito, si rappresenta nella tabella sottostante il <b>corretto trattamento IVA</b> delle <b>operazioni</b> aventi ad oggetto le cessioni di immobili abitativi, ovvero di unità immobiliari urbane a destinazione abitativa (censite in catasto o classificabili nelle categorie del gruppo A - eccetto gli A/10), <b>poste in essere da un soggetto passivo IVA</b>.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CEDENTE</th> <th>TERMINI</th> <th>IVA</th> <th>SPETTANZA DETRAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2"><b>Imprese costruttrici o che hanno effettuato interventi di ristrutturazione o ripristino</b></td> <td>Entro 5 anni dall'ultimazione</td> <td>Imponibile per obbligo (aliquota 4%, 10% o 22%)</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Oltre 5 anni</td> <td>Esente</td> <td>No</td> </tr> </tbody> </table>	CEDENTE	TERMINI	IVA	SPETTANZA DETRAZIONE	<b>Imprese costruttrici o che hanno effettuato interventi di ristrutturazione o ripristino</b>	Entro 5 anni dall'ultimazione	Imponibile per obbligo (aliquota 4%, 10% o 22%)	Si	Oltre 5 anni	Esente	No
CEDENTE	TERMINI	IVA	SPETTANZA DETRAZIONE									
<b>Imprese costruttrici o che hanno effettuato interventi di ristrutturazione o ripristino</b>	Entro 5 anni dall'ultimazione	Imponibile per obbligo (aliquota 4%, 10% o 22%)	Si									
	Oltre 5 anni	Esente	No									

<sup>27</sup> Sul punto l'Agenzia ha chiarito con la citata circolare n. 7/E/2017.

<sup>28</sup> Il punto è stato chiarito dall'Agenzia con la circolare n. 12/E/2016.

<sup>29</sup> Chiarimento reso dall'Agenzia sempre con la circolare 7/E/2017.

<sup>30</sup> Ex art. 3, comma 1, lett. c), d), ed f) del D.P.R. 380/2001.

		dall'ultimazione	Imponibile per opzione espressa in atto (aliquota 4%, 10% o 22%)	Si
	<b>Soggetto diverso dal costruttore/ristrutturatore</b>	Nessun periodo di osservazione	Esenzione	No
	<b>Soggetto diverso dal costruttore / ristrutturatore avente ad oggetto fabbricati destinati ad alloggi sociali</b>	Nessun periodo di osservazione	Imponibilità su opzione (aliquota 4%, 10% o 22%)	Si
			Esenzione in assenza di opzione (aliquota 4%, 10% o 22%)	No
	<p>Conseguentemente, le cessioni delle unità immobiliari residenziali interessate dall'agevolazione qui in commento sono soltanto quelle effettuate, in senso ampio, dalle <b>imprese di costruzioni o di ristrutturazione che hanno applicato l'IVA (per obbligo o per opzione) all'atto del trasferimento.</b></p> <p> Diversamente, <b>non sono ricompresi</b> nell'ambito dell'<b>agevolazione</b> di cui trattasi gli acquisti di <b>immobili</b> per i quali il <b>costruttore non abbia optato</b> per l'applicazione dell'<b>IVA</b><sup>31</sup>.</p>			
<b>MISURA DELLA DETRAZIONE</b>	<p>Spetta la <b>detrazione Irpef del 50% dell'Iva applicata sul prezzo d'acquisto</b>, da fruire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ in <b>10 quote annuali</b>;</li> <li>◆ a partire <b>dall'anno di sostenimento delle spese</b> (2023) e nei 9 periodi successivi.</li> </ul> <p><b>La detrazione è ammessa</b> fino a concorrenza del suo ammontare, <b>senza che vi sia un limite massimo di spesa</b>. I <b>requisiti</b> richiesti sono riferiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ alla data del <b>rogito</b> di acquisto, che va <b>stipulato entro il 31.12.2023</b>;</li> <li>◆ al <b>principio di cassa</b> che opera per la detrazione, essendo anch'esso limitato ai pagamenti effettuati nel 2023 (mod. Redditi 2024).</li> </ul> <p>In applicazione di tali principi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>non è agevolabile l'IVA</b> relativa agli <b>acconti pagati nel 2022</b>, anche se il rogito è stipulato nel 2023;</li> <li>◆ <b>è agevolabile l'IVA</b> relativa agli <b>acconti pagati nel 2023</b>, ma a condizione che</li> </ul>			

<sup>31</sup> ai sensi del citato art. 10, comma 1, n. 8-bis del D.P.R. 633/1972.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ sia <b>registrato</b> il <b>preliminare</b> di acquisto, e</li> <li>✓ venga <b>stipulato il rogito entro il 2023</b>.</li> </ul>
<b>CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI</b>	L'agevolazione in questione è <b>cumulabile</b> , non esistendo espresso divieto, <b>con altre agevolazioni</b> , salvo che queste ultime non la neghino espressamente.
<b>DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE</b>	<p>Ai fini del riconoscimento della detrazione in esame è <b>necessario conservare ed esibire</b>:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>l'atto di acquisto</b> dell'immobile <b>da cui risulti</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ che l'immobile è stato acquistato dalla ditta costruttrice/ristrutturatrice;</li> <li>◆ la destinazione d'uso dell'immobile (abitativo) e la classe energetica (A o B);</li> <li>◆ l'eventuale vincolo pertinenziale, in caso di acquisto della pertinenza</li> </ul> </div> <p>le <b>fatture</b> dalle quali <b>rilevare</b> l'ammontare dell'<b>IVA pagata nel 2023</b></p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,  
Distinti saluti

## INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti  
**Loro Sedi**

**OGGETTO: ELIMINAZIONE DEL SALARY CAP PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE**

Con la conversione in legge del "Decreto Lavoro" è stata **modificata la disciplina del trattamento retributivo dei lavoratori degli Enti del Terzo Settore**, incluse le Imprese Sociali.

**Prima** di tale riforma, gli Enti del Terzo Settore **non potevano corrispondere** ai lavoratori, subordinati o autonomi, **retribuzioni o compensi superiori del 40%** rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai **contratti collettivi**. Tali limiti erano **derogabili** solo in presenza di **comprovate esigenze** attinenti alla necessità di acquisire **specifiche competenze** ai fini dello svolgimento delle seguenti **attività di interesse generale**:

- ◆ interventi e prestazioni sanitarie;
- ◆ formazione universitaria e post-universitaria;
- ◆ ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Il "Decreto Lavoro" **ha abrogato** il riferimento alle suddette attività, con la conseguenza che **tutti gli ETS**, qualunque sia l'attività di interesse generale esercitata, **possono, in presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze, derogare** al suddetto limite retributivo.

Si riepilogano di seguito le principali novità.

<b>ELIIMINAZIONE DEL SALARY CAP PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE</b>	
<b>DISCIPLINA PREVIGENTE I LIMITI RETRIBUTIVI ENTI DEL TERZO SETTORE</b>	<p><b>Prima della modifica</b> apportata dal "Decreto Lavoro"<sup>32</sup>, <b>il Codice del Terzo Settore</b><sup>33</sup> (CTS) <b>prevedeva il divieto di distribuzione</b>, anche indiretta, <b>degli utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali</b>, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.</p> <p>La stessa disposizione precisava che in ogni caso per <b>distribuzione indiretta di utili</b> doveva intendersi [...] <b>la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti</b>, per le medesime qualifiche, <b>dai contratti collettivi</b><sup>34</sup>, <b>salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze</b> ai fini dello svolgimento delle <b>attività di interesse generale</b><sup>35</sup>.</p>

<sup>32</sup> Art. 29 del D.L. 48/2023, convertito con Legge 85/2023 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 153 del 03.07.2023.

<sup>33</sup> Ai sensi dell'art. 8 del CTS D.lgs. 117/2017.

<sup>34</sup> di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 8.

<sup>35</sup> Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere: b) interventi e prestazioni sanitarie; g) formazione universitaria e post-universitaria; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

	<p>Al di fuori delle ipotesi per cui è consentita la deroga, <b>il limite alla retribuzione doveva intendersi tassativo.</b></p> <p>Dal <b>punto di vista soggettivo</b> la disposizione andava riferita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ sia ai <b>lavoratori autonomi</b>;</li> <li>◆ sia al <b>personale</b> inquadrato come <b>dipendente</b>, anche <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ con <b>qualifica dirigenziale</b>, o</li> <li>✓ con <b>contratto di collaborazione coordinata e continuativa</b>.</li> </ul> </li> </ul> <p>Dal <b>punto di vista oggettivo</b>, in considerazione del tenore generico della previsione normativa, per valutare la congruità del sistema retributivo interno con la norma era necessario <b>parametrare</b> a quanto previsto da <b>tutti i livelli di contrattazione collettiva</b>, nazionale, territoriale e/o aziendale, <b>il totale delle retribuzioni e dei compensi comunque denominati fissi o variabili<sup>36</sup></b>, ivi comprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ premialità specifiche;</li> <li>◆ erogazioni una tantum e ad personam;</li> <li>◆ gratificazioni;</li> <li>◆ indennità varie.</li> </ul> <p>Il <b>mancato rispetto del tetto massimo</b> comportava l'applicazione di una <b>sanzione amministrativa pecuniaria<sup>37</sup> a carico degli amministratori</b>.</p> <p>Inoltre, sempre nella versione precedentemente in vigore<sup>38</sup>, era previsto che in ciascun Ente del Terzo Settore, la <b>differenza retributiva</b> tra lavoratori dipendenti <b>non poteva in ogni caso essere superiore al rapporto uno a otto</b>, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.</p>
<p style="text-align: center;"><b>DISCIPLINA PREVIGENTE I LIMITI RETRIBUTIVI IMPRESE SOCIALI</b></p>	<p><b>Analogamente</b> a quanto previsto dal CTS, <b>anche per le imprese sociali</b>, secondo quanto disposto dal c.d. "Decreto sull'Impresa Sociale"<sup>39</sup>, <b>valevano</b> le considerazioni sopra esposte per gli enti del terzo settore con riferimento alla <b>tassatività</b> e ai <b>confini</b> (soggettivi e oggettivi) della <b>previsione</b>.</p> <p>Allo stesso modo, in caso di <b>accertata violazione</b> delle disposizioni di riferimento, anche alle imprese sociali si applicava la disposizione relativa alle sanzioni amministrative previste dal Codice del Terzo Settore<sup>40</sup>, con conseguente possibilità di irrogare a carico degli amministratori le sanzioni <b>amministrative pecuniarie fino a 20.000 euro</b>.</p> <p>Inoltre, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali diffida l'organo di amministrazione a <b>regolarizzare i comportamenti illegittimi</b> entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale può essere nominato un commissario;</p>

<sup>36</sup> Come da citata nota direttoriale del Ministero del Lavoro n. 2088 del 27.02.2020.

<sup>37</sup> Di cui all'art. 91, comma 1, del Codice del Terzo Settore (sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 20.000,00 euro).

<sup>38</sup> Ai sensi dell'art. 16 del CTS.

<sup>39</sup> Art. 3, comma 2 e Art. 13 D.lgs. 112/2017.

<sup>40</sup> Art. 91, comma 1.

	<p>nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate il Ministro dispone la perdita della qualifica di impresa sociale e la devoluzione del patrimonio<sup>41</sup> ad apposito fondo o alla Fondazione Italia Sociale.</p>
<p><b>LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO LAVORO PER GLI ETS E LE IMPRESE SOCIALI</b></p>	<p>La <b>Legge di conversione del “Decreto Lavoro”</b> è intervenuta sul tema dei <b>limiti retributivi degli ETS e delle Imprese sociali</b>.</p> <p> In particolare,<sup>42</sup> ora è <b>consentita la deroga al limite retributivo non solo per gli interventi e prestazioni sanitarie, la formazione universitaria e post-universitaria e la ricerca scientifica</b> di particolare interesse sociale, bensì <b>per tutte le attività di interesse generale</b><sup>43</sup>, alle condizioni che esamineremo di seguito e nell'ultimo paragrafo.</p> <p>Con l'entrata in vigore della nuova disposizione<sup>44</sup>, si considera <b>distribuzione indiretta di utili</b>, la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di <b>retribuzioni o compensi superiori del 40%</b> rispetto a quelli previsti, per le <b>medesime qualifiche</b>, dai contratti collettivi, <b>salvo comprovate esigenze</b> attinenti alla necessità di <b>acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento</b> di una qualsiasi delle <b>attività di interesse generale</b>.</p> <p>Si prevede inoltre che, in presenza di <b>comprovate esigenze</b> attinenti alla necessità di acquisire <b>specifiche competenze</b> ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, la <b>differenza retributiva</b> tra lavoratori dipendenti <b>non può essere superiore al rapporto 1 a 12</b> (anziché di 1 a 8), da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.</p>
<p><b>LA CONCRETA APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA</b></p>	<p>È dunque <b>ora essenziale</b> stabilire quando sussistano le <b>“comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale”</b> che consentono la deroga al limite retributivo del 40% in più rispetto ai contratti collettivi.</p> <p>Sul punto, quando ancora le attività di interesse generale per le quali era consentita la deroga erano solo tre, era intervenuta la Direzione Generale del Terzo settore del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali<sup>45</sup> che può considerarsi ancora il punto di riferimento in materia, almeno fino ad eventuali ulteriori indicazioni ministeriali.</p> <p>Il Ministero, dopo aver precisato che <b>la necessità di acquisire specifiche professionalità</b> deve essere <b>supportata da idonea documentazione</b></p>

<sup>41</sup> Dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, lettera a) del d.lgs. 112/2017.

<sup>42</sup> A seguito dell'abrogazione del riferimento normativo relativo alla **deroga al limite retributivo**.

<sup>43</sup> [Art. 5 del Codice del Terzo settore d.lgs. 117/2017 - Attività di interesse generale ETS](#): gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale. [Art. 2 del D.lgs. 112/2017 - Attività di interesse generale Imprese sociali](#): L'impresa sociale esercita in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

<sup>44</sup> Articolo 8 del CTS modificato con il Decreto Lavoro.

<sup>45</sup> Con la nota n. 2088 del 27.02.2020.

**giustificativa** relativa al **curriculum del lavoratore e alla deliberazione motivata dell'organo sociale competente**, chiarisce che **la condizione legittimante la deroga** ricorre in tutte quelle ipotesi nelle quali **solo il superamento del tetto retributivo** rende possibile l'acquisizione di una professionalità oggettivamente necessaria ai fini dell'implementazione delle specifiche attività di interesse generale, **professionalità senza le quali non sarebbe possibile lo svolgimento delle attività** medesime.



Il legislatore esige, secondo la nota in esame, la sussistenza di un **nesso tra le professionalità** che si intendono acquisire e l'**esercizio dell'attività di interesse generale**, nei termini della **funzionalizzazione delle specifiche competenze professionali allo sviluppo dell'oggetto sociale**.

Ne discende che **il superamento del tetto sarà legittimo solo se le professionalità da contrattualizzare sono necessariamente funzionali** all'esercizio delle attività di interesse generale, sia **direttamente** attraverso le prestazioni da svolgere nell'esercizio di tali attività, sia **indirettamente** attraverso prestazioni che siano comunque necessarie, in presenza della particolare complessità del modello organizzativo dell'ente, ai fini dell'efficace coordinamento delle attività medesime.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,  
Distinti saluti

# SOCIAL BONUS ETS

## I MODELLI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI RECUPERO E DI RENDICONTAZIONE

### INTRODUZIONE

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha approvato<sup>46</sup> **la modulistica** dedicata agli **Enti del Terzo settore** per proporre **specifici progetti di recupero meritevoli** di ricevere le erogazioni liberali rientranti nell'agevolazione fiscale conosciuta come "**social bonus**", nonché quella relativa alla **rendicontazione delle spese sostenute** dagli enti del Terzo settore con le risorse finanziarie acquisite mediante le erogazioni liberali a sostegno dei medesimi progetti.

**La misura** è dunque **finalizzata a sostenere l'attività di recupero di immobili pubblici inutilizzati e beni mobili e immobili confiscati** alla criminalità organizzata da parte di enti del Terzo settore.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio la procedura che devono seguire gli enti del terzo settore per la presentazione di specifici progetti di recupero, meritevoli di ricevere le erogazioni liberali rientranti nel social bonus e le modalità di rendicontazione.

### INDICE DELLE DOMANDE

1. **Chi sono i soggetti beneficiari del social bonus** e per **quali erogazioni liberali** può essere riconosciuto?
2. **Qual è l'ammontare** del credito d'imposta e **quali sono le modalità di fruizione?**
3. **Quali sono i requisiti di partecipazione** al procedimento di **individuazione dei progetti di recupero?**
4. **Quali sono le modalità di presentazione dei progetti di recupero** da parte degli Enti del terzo settore?
5. **Come vengono esaminati i progetti di recupero** presentati dagli Enti del terzo settore?
6. **Quali sono gli adempimenti dei soggetti beneficiari** delle erogazioni liberali destinate ai progetti di recupero?

---

<sup>46</sup> Approvata con [Decreto n. 118 del 7 luglio 2023](#), in attuazione di quanto previsto dagli articoli 8, comma 3, e 10, comma 2, del [decreto interministeriale n. 89/2022](#).

## DOMANDE E RISPOSTE

**D.1. CHI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI DEL SOCIAL BONUS E PER QUALI EROGAZIONI LIBERALI PUÒ ESSERE RICONOSCIUTO?**

**R.1.** Ricordiamo innanzitutto che **Il social bonus** consiste in un **credito di imposta** pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro in favore di enti del Terzo Settore effettuate da persone fisiche, e del 50% se le erogazioni liberali sono effettuate da enti o società.

Possono fruire del credito d'imposta le persone fisiche, gli enti che non svolgono attività commerciali e tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché' dal regime contabile adottato.

**Le liberalità** possono essere agevolate se **gli enti del Terzo settore destinatari** hanno **presentato** al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali **un progetto** per sostenere:

- ◆ il **recupero degli immobili pubblici** inutilizzati;
- ◆ il **recupero dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata** a loro assegnati, da utilizzare esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale, eseguite con modalità non commerciali, anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali.

Per il recupero di beni immobili, **le erogazioni liberali** sono **ammesse al credito d'imposta in ragione degli interventi edilizi** come di seguito schematizzati<sup>47</sup>, finalizzati ad assicurarne il riutilizzo e che siano funzionali allo svolgimento di una o più attività di interesse generale<sup>48</sup>.

TIPOLOGIA INTERVENTI EDILIZI	
<b>manutenzione ordinaria</b>	interventi di edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
<b>manutenzione straordinaria</b>	opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
<b>restauro e risanamento conservativo</b>	interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
<b>ristrutturazione edilizia</b>	interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in

<sup>47</sup> Di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

<sup>48</sup> Di cui al comma 2 del presente articolo.

	<p>tutto o in parte diverso dal precedente.</p> <p>Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.</p> <p>Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.</p>
--	---



**Le erogazioni liberali** possono altresì sostenere le **spese di gestione dei beni**, anche al fine di assicurarne l'efficienza funzionale. Dunque, i **proventi** delle erogazioni liberali possono essere **utilizzati per le seguenti spese**:

SPESE AMMESSE
progettazione, studi, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
rilievi, accertamenti, indagini
manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, consolidamento statico, restauro
opere di sistemazione degli spazi esterni alla struttura oggetto di recupero
impianti tecnologici, allacciamenti a pubblici servizi, attrezzature, allestimenti ed altre forniture di beni connessi e funzionali alla realizzazione degli interventi
funzionamento del bene (utenze, spese condominiali, pulizie, tributi)



Sono rendicontabili le **spese effettivamente sostenute** dall'ente del Terzo settore e per le quali è stata rilasciata **regolare quietanza** a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento con il quale la Commissione esaminatrice dei progetti pubblica l'elenco dei progetti ammessi.

## D.2. QUAL È L'AMMONTARE DEL CREDITO D'IMPOSTA E QUALI SONO LE MODALITÀ DI FRUIZIONE?

**R.2.** Come abbiamo detto la misura<sup>49</sup>, consiste in un **credito di imposta**:

- ◆ **pari al 65%**, per le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche,
- ◆ **del 50%** per quelle devolute da enti o società,

**ed è riconosciuto alle persone fisiche, agli enti e alle società che non svolgono attività commerciali, nei limiti del 15 % del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa<sup>50</sup>, nei limiti del 5X1000 dei ricavi annui.<sup>51</sup>**

<sup>49</sup> Disciplinato dall'articolo 81 del Dlgs n. 117/2017 e dal Dm 23 febbraio 2022.


<sup>50</sup> Come individuati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

<sup>51</sup> In attuazione dell'articolo 81, comma 2 del Codice del terzo settore.

Il credito d'imposta è ripartito in **tre quote annuali** di pari importo e spetta a condizione che le erogazioni liberali siano effettuate esclusivamente **mediante sistemi di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità**, tramite:

- ◆ banche;
- ◆ uffici postali, ovvero
- ◆ mediante altri sistemi di pagamento<sup>52</sup>.

La **causale del pagamento** dovrà contenere il **riferimento al social bonus**, all'**ente** del Terzo settore **beneficiario** e all'**oggetto dell'erogazione**.



Con apposita risoluzione dell'Agenzia delle entrate è istituito il codice tributo per la fruizione del credito d'imposta, da indicare nel modello F24, e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello.

Il credito d'imposta deve essere **indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di fruizione** dello stesso e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quando se ne esaurisce la fruizione.

**Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito**, ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

### D.3. QUALI SONO I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTI DI RECUPERO?

<sup>52</sup> Previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

**R.3.** Come anticipato, sono ammesse al credito d'imposta **le erogazioni liberali destinate** ed utilizzate per sostenere **il recupero delle seguenti categorie di beni** assegnati agli enti del Terzo settore in forma singola o in partenariato tra loro:

- ◆ immobili pubblici inutilizzati;
- ◆ beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

**L'individuazione dei progetti** di recupero sostenibili mediante le erogazioni liberali **avviene con un procedimento a sportello**, diretto a verificare la **sussistenza dei presupposti e dei requisiti** previsti dal Codice del Terzo settore e dal decreto in esame.

**Per partecipare** al procedimento di individuazione dei progetti di recupero, gli Enti del terzo settore devono essere in possesso dei seguenti **requisiti**:

- ◆ **requisito soggettivo** previsto dal Codice del Terzo settore<sup>53</sup>;
- ◆ l'idoneità dei **poteri del legale rappresentante** dell'ente proponente il progetto **alla sottoscrizione degli atti relativi al procedimento di individuazione**;
- ◆ **l'insussistenza**, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione dell'ente, **delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza**<sup>54</sup>;
- ◆ la **regolarità** dell'ente riguardo agli **obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali** ed assistenziali in favore dei lavoratori;
- ◆ la **regolarità** dell'ente riguardo agli obblighi relativi al **pagamento delle imposte**, dirette ed indirette, e delle tasse;
- ◆ la **regolarità** dell'ente riguardo all'obbligo di **assicurazione dei volontari**<sup>55</sup>;
- ◆ **l'avvenuta assegnazione del bene all'ente**.



**In caso di partenariato, l'ente del Terzo settore individuato dai componenti del partenariato quale ente capofila è considerato l'ente proponente.** I requisiti sopra individuati devono essere posseduti da tutti gli enti del Terzo settore componenti il partenariato.

#### **D.4. QUALI SONO LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI RECUPERO DA PARTE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE?**

**R.4.** Ciascun Ente del terzo settore proponente **presenta** al Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle scadenze normativamente previste, cioè entro il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre di ogni anno, **l'istanza di partecipazione** al procedimento, **accompagnata** dai seguenti documenti:

<b>DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE</b>
<b>dichiarazioni sostitutive</b> <sup>56</sup> , concernenti il possesso dei requisiti di partecipazione in capo all'ente proponente e agli eventuali partner

<sup>53</sup> Di cui all'articolo 4, comma 1.


<sup>54</sup> Di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

<sup>55</sup> di cui all'articolo 18, comma 1 del Codice del terzo settore.

<sup>56</sup> Rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

<b>scheda anagrafica</b> dell'ente proponente e degli eventuali partner;
almeno <b>due fotografie</b> del <b>bene</b> oggetto dell'intervento;
<b>scheda descrittiva del progetto</b> , con l'indicazione specifica della tipologia di interventi che si intendono realizzare, delle attività di interesse generale che si intendono svolgere in via esclusiva e con modalità non commerciali, dei beneficiari diretti delle attività e del loro numero, nonché dell'eventuale previsione della valutazione dell'impatto sociale degli effetti conseguiti dalle attività d'interesse generale da svolgere <sup>57</sup> ,
<b>computo metrico - estimativo dei costi</b> con prezzi unitari ricavati dai vigenti prezzari o, in mancanza, dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
<b>cronoprogramma</b> degli interventi;
<b>copia del provvedimento amministrativo di assegnazione del bene</b> ;
<b>copia del documento di identità del legale rappresentante</b> dell'ente proponente e degli eventuali partner.

[Scarica tutta la modulistica](#)



A **breve** sarà disponibile la **piattaforma informatica** mediante la quale gli enti beneficiari potranno presentare, alle scadenze normativamente previste, cioè entro il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre di ogni anno, **l'istanza di partecipazione**, utilizzando la relativa modulistica sopra riportata.

#### D.5. COME VENGONO ESAMINATI I PROGETTI DI RECUPERO PRESENTATI DAGLI ENTI DEL TERZO SETTORE?

**R.5.** Le istanze pervenute entro ciascuna delle scadenze (come sopra individuate) sono **esaminate da un'apposita Commissione** nominata con decreto del direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.

La Commissione verifica:

la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
la sussistenza dei presupposti relativi alla natura dei beni oggetto di intervento, all'assegnazione del bene all'ente proponente, alla destinazione in via esclusiva allo svolgimento di attività di interesse generale, alla non commercialità dell'esercizio delle stesse, nonché alla tipologia di interventi rientranti nell'ambito oggettivo (come sopra individuati).
completezza della documentazione.

<sup>57</sup> Ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 luglio 2019.

In caso di riscontrata carenza di elementi documentali, il Ministero può assegnare all'ente proponente un termine **non superiore a 15 giorni per l'integrazione** della documentazione.

A conclusione dell'istruttoria dedicata all'esame dei progetti, **la Commissione redige l'elenco dei progetti di recupero ammessi**, che è approvato con decreto del direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.

Il provvedimento di approvazione **individua i progetti di recupero in favore dei quali è possibile godere dell'agevolazione**. Ad esso è data pubblicità<sup>58</sup> mediante pubblicazione nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it). - sezione "Pubblicità Legale".

L'eventuale dichiarazione di inammissibilità è comunicata all'ente proponente **entro trenta giorni decorrenti dalla ricezione**, da parte della Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, del verbale della riunione della Commissione attestante l'inammissibilità.

#### D.6. QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI BENEFICIARI DELLE EROGAZIONI LIBERALI DESTINATE AI PROGETTI DI RECUPERO?

R.6. Gli enti del Terzo settore **titolari dei progetti di recupero ammessi** trasmettono, con **cadenza trimestrale** al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, **l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento** a sostegno del progetto **ed il rendiconto delle spese sostenute** con le risorse finanziarie acquisite mediante le erogazioni liberali.

[Schema di Rendiconto intermedio trimestrale](#)

A conclusione dei lavori, gli stessi enti trasmettono il **rendiconto finale** accompagnato da **copia del certificato di collaudo finale**<sup>59</sup>, nonché dalla **dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'ente titolare del progetto**<sup>60</sup>, attestante la **conformità degli interventi realizzati**, in forza dei titoli abilitativi in materia edilizia, culturale e paesaggistica con l'indicazione dei relativi estremi.

[Schema di Rendiconto finale](#)

Gli enti **inseriscono nel portale «socialbonus.gov.it»**, gestito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, **le seguenti informazioni** relative al progetto di recupero ammesso:

- ◆ descrizione del bene e sua localizzazione;
- ◆ ente proprietario;
- ◆ descrizione degli interventi previsti e realizzati;
- ◆ estremi dei titoli abilitativi richiesti dalla vigente normativa in materia edilizia, culturale e paesaggistica, ai fini della realizzazione degli interventi;

<sup>58</sup> Nelle forme previste dall'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

<sup>59</sup> Di cui all'articolo 23, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

<sup>60</sup> Ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

- ◆ il costo previsto per la realizzazione degli interventi;
- ◆ gli importi ricevuti mediante le erogazioni liberali;
- ◆ l'ammontare delle spese effettuate con le risorse finanziarie provenienti dalle erogazioni liberali;
- ◆ l'ammontare dei fondi pubblici erogati, per le medesime finalità di sostegno<sup>61</sup>, con l'indicazione dei soggetti eroganti;
- ◆ le attività di interesse generale da svolgere o svolte mediante l'utilizzo del bene e i soggetti fruitori;
- ◆ la pagina del sito web dell'ente titolare del progetto dove sono pubblicate le informazioni come di seguito precisate:
  - ✓ gli enti annualmente tengono aggiornati nel proprio sito internet o, in mancanza, nel sito internet della rete associativa cui aderiscono, le informazioni relative al **totale degli importi ricevuti nell'anno precedente** mediante le **erogazioni liberali** e delle **spese con queste sostenute**.

---

<sup>61</sup> Di cui all'articolo 3, comma 1, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

PRASSI DELLA SETTIMANA

**PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

---

[Provvedimento 264199 del 17 luglio 2023](#)

Accertamento del cambio delle **medie di valute estere del mese di giugno**.

---

**RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

---

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate** in **questa settimana** del **mese di LUGLIO**, dalla **n. 390** del 13.07.2023 alla **n. 391** del 19.07.2023 sono consultabili direttamente sul sito dell'Agazia delle Entrate al seguente link:

✓ [Risposte alle istanze di interpello di LUGLIO](#)

---

### PROROGA VERSAMENTI PER I SOGGETTI ISA

Con un comunicato del 14.06.2023, il Ministero dell'economia e delle finanze ha **annunciato la proroga**, per **professionisti e imprese di minori dimensioni** che esercitano **attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA)**, dei termini di versamento delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, **in scadenza al 30 giugno 2023**.

**I versamenti** potranno essere effettuati:

- ◆ entro il **20 luglio 2023**, senza alcuna maggiorazione;
- ◆ entro il **31 luglio 2023**<sup>62</sup>, applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento.

**I contribuenti che possono beneficiare** del differimento sono:

- ◆ i **soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione** o di inapplicabilità dagli stessi,
- ◆ i soggetti che applicano il **regime forfetario** (art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190),
- ◆ i soggetti che adottano il **regime di vantaggio previsto per incentivare l'imprenditoria giovanile** (art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98),
- ◆ i soggetti che **partecipano a società, associazioni e imprese** ai sensi degli articoli 5 (redditi prodotti in forma associata), 115 (opzione per la trasparenza fiscale) e 116 (opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria) del Tuir (Dpr 917/1986), aventi i requisiti sopra indicati.

**Per i contribuenti privati**, il termine resta fissato **al 30.06.2023 o al 31.07.2023** (con la maggiorazione dello 0,40%) il termine di versamento.

### PROROGA DI FERRAGOSTO

**Tutti gli adempimenti** ed i **versamenti fiscali** da effettuare con modello F24 **in scadenza dal 1° al 20 agosto** di ogni anno, beneficiano della c.d. "**Proroga di ferragosto**", e possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. Quest'anno, il 20 agosto cadendo di domenica, **consente un ulteriore differimento del termine ultimo al 21 agosto 2023**.

<sup>62</sup> Considerato che il 30 luglio 2023 cade di domenica, il termine slitta al 31 luglio 2023.

**LO SCADENZARIO DAL 21.07.2023 AL 04.08.2023**

---

Lunedì **24 luglio 2023**Entro tale data il **sostituto d'imposta**:

- ◆ **Rilascia ricevuta** dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 21 giugno al 15 luglio**.
  - ◆ **Controlla la regolarità formale** della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte.
  - ◆ **Trasmette telematicamente** all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, **per le dichiarazioni** presentate **dal 21 giugno al 15 luglio**.
  - ◆ **Consegna** al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 21 giugno al 15 luglio**.
- 

Lunedì **24 luglio 2023**Entro tale data il **CAF o professionista abilitato**:

- ◆ **Rilascia ricevuta** dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 21 giugno al 15 luglio**.
  - ◆ **Verifica la conformità** dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte.
  - ◆ **Trasmette telematicamente** all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate **dal 21 giugno al 15 luglio**.
  - ◆ **Consegna** al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 21 giugno al 15 luglio**.
- 

Lunedì **24 luglio 2023**Entro tale data **i contribuenti**:

- ◆ **Riceve** dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le **dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio**.
- 

Martedì **25 luglio 2023****Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi:**

- ◆ delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni
-

(Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);

- ◆ delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater),

**relativi** alle operazioni effettuate nel  **mese di giugno** per i soggetti Iva con **obbligo mensile**, e relativi alle operazioni effettuate **nel secondo trimestre 2023** per i soggetti Iva con **obbligo trimestrale**.

---

Lunedì **31 luglio 2023**

**I soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime del One Stop Shop, nella versione “Ue” o “non Ue”** devono effettuare, tramite il portale OSS messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, l'invio **della dichiarazione Iva OSS** che contiene **le operazioni intracomunitarie poste in essere nel corso del 2° trimestre 2023**, contestualmente devono provvedere al **versamento delle imposte dovute**.

Ricordiamo che il regime speciale dello sportello unico (One Stop Shop - OSS) è un regime che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori dell'UE di dichiarare e pagare l'IVA in un unico Stato membro, quello dove sono identificati. Lo Stato di identificazione provvederà poi alla ripartizione degli importi agli Stati UE interessati. Il regime OSS può configurarsi, secondo i casi, quale “OSS UE” o “OSS non UE”. **È utile precisare che la data di scadenza è confermata anche se coincide con il fine settimana o in un giorno festivo.**

---

Lunedì **31 luglio 2023**

Trasmissione telematica della **dichiarazione IVA IOSS** relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) **del mese precedente**, da parte dei **soggetti** iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.

La Dichiarazione Iva loss è inviata elettronicamente all'Agenzia attraverso il Portale Oss. **Entro lo stesso termine va versata anche l'imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile**, ovvero l'**IVA** relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel

---

mese precedente.

---

Lunedì 31 luglio 2023

**I contribuenti Titolari di partita Iva**, tenuti ad effettuare i **versamenti delle imposte** risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2023, REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023), che esercitano **attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA)** che **hanno usufruito della proroga** e hanno scelto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, devono effettuare il **versamento in unica soluzione o come 1° rata** con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo:

- ◆ **delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali** a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023,
- ◆ **del saldo IVA relativo al 2022** risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2023 - 30/06/2023.

Il versamento va effettuato **con Modello F24**, con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario abilitato.

---

Lunedì 31 luglio 2023

**I contribuenti Titolari di partita Iva** nonché le società di persone ed enti equiparati, tenuti ad effettuare i **versamenti delle imposte** risultanti dalle **dichiarazioni dei redditi annuali** delle **persone fisiche**, delle **società di persone** e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2023, REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023), che **hanno scelto il pagamento rateale** e **hanno scelto di avvalersi della facoltà** prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, ovvero di effettuare il **primo versamento entro il 31 luglio** (il 30 luglio cade di domenica), devono **versare la 1° rata** delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, **a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023**, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, senza applicazione degli interessi.

---

Lunedì **31 luglio 2023**

**I soggetti IRES**, che esercitano **attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA)** tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2023 e modello ENC 2023), con **periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, che **hanno usufruito della proroga** e hanno scelto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, devono effettuare **il versamento**, in **unica soluzione o come prima rata**, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo:

- ◆ **delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali** a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023,
- ◆ **del saldo IVA relativo al 2022** risultante dalla dichiarazione IVA annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2023 - 30/06/2023

Il versamento va effettuato **con Modello F24**, con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario abilitato.

---

Lunedì **31 luglio 2023**

I contribuenti persone fisiche **NON Titolari di partita Iva**, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2023, Redditi PF 2023), che hanno **scelto il pagamento rateale** e hanno effettuato **il primo versamento entro il 30 giugno 2023**, devono versare la **2° rata** delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, **a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023**, con applicazione degli interessi nella misura dello **0,33%**.

**Per coloro che hanno scelto di avvalersi della facoltà** prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, ovvero di effettuare il **primo versamento entro il 31 luglio** (il 30 luglio cade di domenica), **si tratta del versamento della 1° e della 2° rata**, calcolata maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, senza applicazione degli interessi.

Lunedì **31 luglio 2023**

I contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, devono **inviare esclusivamente** per via telematica all'Agenzia delle Entrate **l'istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre 2023** (entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento), utilizzando il [mod. IVA TR.](#)

---

Lunedì **31 luglio 2023**

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare **l'imposta di registro** sui contratti di locazione e affitto **stipulati in data 01/07/2023 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/07/2023**, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (**F24 ELIDE**).

---

Lunedì **31 luglio 2023**

I Sostituti d'imposta che durante l'anno **corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti** ed effettuano **ritenute inferiori ad euro 1.032,91**, che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, devono versare, tramite Modello F24 con modalità telematiche:

- ◆ le ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nell'anno 2022
- ◆ le ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nell'anno 2022
- ◆ le ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nell'anno 2022

con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e utilizzando il codice tributo 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni.

---

Lunedì **31 luglio 2023**

I contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato **per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture** emesse dalle imprese elettriche, devono provvedere al

---

**versamento della seconda rata semestrale o quarta rata trimestrale del canone RAI.**

Ricordiamo infatti che è possibile pagare il canone per il **rinnovo** dell'abbonamento tv con una delle seguenti modalità:

- ◆ in **un'unica soluzione annuale**, entro il **31 gennaio** (90,00 euro)
- ◆ in **due pagamenti semestrali**, rispettivamente entro il **31 gennaio e il 31 luglio** (45,94 euro a rata)
- ◆ in **quattro rate trimestrali**, rispettivamente entro il **31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre** (23,93 a rata).

Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo all'home banking del proprio istituto di credito, mentre i non titolari di partita Iva possono effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione, purché non utilizzino crediti in compensazione, utilizzando i codici tributo:

- ◆ TVRI (canone per rinnovo abbonamento Tv uso privato)
- ◆ o il codice tributo TVNA (canone per nuovo abbonamento).

---

**Lunedì 31 luglio 2023**

Gli autotrasportatori devono presentare la **dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale** previsto dall'art. 24-ter del D.Lgs. n.504/95 **entro il 31 luglio 2023**, relativamente ai **consumi di carburante** effettuati nel **secondo trimestre 2023** (periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2023), [tramite il software](#) reperibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane all'indirizzo [www.adm.gov.it](http://www.adm.gov.it) (Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2023) aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2023. Con [Nota del 27.06.2023 n. 354468](#) l'Agenzia delle Dogane fornisce tutti i **chiarimenti**.

---

## DISCLAIMER

Lo studio Sistemassociati desidera precisare che il presente documento informativo deve essere considerato esclusivamente quale guida generale agli argomenti trattati. Le indicazioni in esso contenute sono state inserite sulla base delle informazioni disponibili al momento della sua elaborazione e potrebbero essere soggette ad eventuali integrazioni e/o aggiornamenti. Tali informazioni non possono in nessun caso essere considerate un parere professionale dello Studio sugli argomenti trattati. Lo studio Sistemassociati non assume alcuna responsabilità in merito alle azioni ed ai comportamenti eventualmente intrapresi dai clienti sulla base delle informazioni contenute nel presente documento.

\*\*\*

Restando a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse rendersi necessario, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.



seguici su LinkedIn



[sistemassociati.it/blog](https://sistemassociati.it/blog)



[sistemassociati.it](https://sistemassociati.it)